

N. R.G. 100/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

nella persona del dott. Federico Ria in funzione di giudice unico, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 100 ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

PROFESSORIA s.r.l. (C.F. e P.I. 0121200087), in persona del legale
rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Pescara, via Cesare
Battisti n.31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che la rappresenta e
difende per procura allegata alla memoria di costituzione

ATTRICE

E

PROFESSORIA s.r.l. (P.I. 0121200087), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
Pescara, via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che la
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.6.2022 i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da ritenersi materialmente allegato alla presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la, in persona del procuratore speciale, e - premesso di avere intrattenuto, con l'istituto di credito, i seguenti rapporti: c/c n. con aperture di credito; c/c n. con aperture di credito; c/c n. con aperture di credito - lamentava la illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici nonché delle CMS e delle valute e l'illegittimo esercizio dello ius variandi.

Chiedeva, dunque, la rideterminazione del saldo, con condanna della banca "al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti", oltre che al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, la Banca contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

Acquisita la documentazione, con sentenza non definitiva in atti del 21.1.2021, il precedente assegnatario così statuiva :

- a) dichiara la nullità della clausola dei contratti di conto corrente n. [redacted] e n. [redacted] che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- b) dichiara la nullità della CMS per tutta la durata dei tre rapporti di c/c oggetto di causa;
- c) dichiara l'inefficacia dell'art. 16 del contratto n. [redacted];
- d) rigetta le ulteriori domande attrici;
- e) provvede circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza;
- f) spese al definitivo.”

Con ordinanza istruttoria in pari data poi veniva disposta CTU contabile affinché fosse data risposta al seguente approfondimento tecnico “provveda il CTU - sulla base delle statuizioni contenute nella suddetta pronuncia non definitiva - alla rideterminazione delle posizioni debitorie e creditorie escludendo, con riferimento ai contratti n. [redacted] e n. [redacted], per tutta la durata degli stessi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi (e qualsivoglia forma di capitalizzazione, anche annuale) nonché, con riferimento a tutti e tre i rapporti azionati, la CMS.

Inoltre, con riferimento al solo contratto n. dovrà essere espunto quanto addebitato a seguito di variazioni in senso sfavorevole alla correntista”.

Eseguito il predetto incumbente, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

Premessa metodologica.

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009 10123 Cass. n. 10222 del 2009 e 18618/2011).

All'esito allora della espletata CTU, eseguita sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva già resa tra le parti, in relazione ai tre rapporti oggetto di approfondimento è risultato quanto segue:

- Il saldo del conto corrente n. al 31/12/2017 ammonta ad € 111.180,56 a credito della correntista (Cfr. Allegati 1-2-3).

- Il saldo del conto corrente n. _____ al 31/12/2017 ammonta ad € 14.599,77 a debito della correntista (Cfr. Allegati 4-5-6).

- Il saldo del conto corrente n. _____ al 31/12/2017 ammonta ad € 64.670,51 a debito della correntista (Cfr. Allegati 7-8-9).

L'intera esposizione CREDITORIA della _____ S.r.l. nei confronti della _____ S.p.a. al 31/12/2017 è pari pertanto ad € 31.910,28.

Vertendosi in ipotesi di rapporti ancora in essere alla data della proposizione della domanda, non può che disporsi il ricalcolo degli stessi alla data cristallizzata nell'approfondimento contabile.

Il perito ha poi fatto corretta applicazione del principio secondo cui ogni qualvolta al giudizio dovesse trovarsi acquisita l'intera documentazione, a prescindere dall'essere stata questa versata in atti dall'una o dall'altra parte, è dal saldo riportato dall'estratto iniziale del rapporto che il calcolo del CTU deve farsi partire per l'accertamento del rispettivo dare/avere tra le parti al netto delle competenze addebitate illegittimamente (da ultimo Cass. I[^] 9201/15), pure in presenza di estratti conto incompleti (Cass. VI[^] nr. 1407/18). Se è pur vero infatti che il ricorso alle cd scritture di raccordo può determinare risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto, il ricorso al suddetto criterio appare tuttavia giustificabile a fronte della mancanza di estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche (Tribunale di Benevento, ordinanza del 14/03/16, dott. Aldo de Luca), così come verificatosi nella fattispecie al vaglio, per come chiarito dal ctu.

Non risultano infine documenti effettivi esborsi per la redazione della consulenza di parte

Sulla richiesta di risarcimento del danno.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento da obbligazione e non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio che non si ponga quale conseguenza automatica della condotta inadempiente; cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva, incombendo sull'asserito danneggiato l'onere non solo di allegare l'inadempimento, ma anche di allegare e di fornire la prova rigorosa ex art. 2697 c.c. dell'an e del quantum del danno nonché del nesso di causalità con l'inadempimento.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la

determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24140).

In relazione a tali aspetti appare allora manifesta la carenza strutturale della domanda attorea, anche tenuto conto della maturata prescrizione per gran parte del periodo invocato.

Era infatti onere della parte attrice di allegare e comprovare, con riferimento alle condotte non prescritte, che proprio quella specifica indisponibilità del credito qui riconosciutogli (spalmato nel decennio, si noti, e dunque consistentemente ridotto) lo avesse indotto a contrarre con altri istituti prestiti e finanziamenti destinati a sopperire a tale indisponibilità. Anche con riferimento alla lamentata segnalazione, era onere della parte attrice di allegare e comprovare che fosse stata conseguenza, solo ed esclusivamente, di una situazione debitoria illegittima connessa al periodo de quo e per gli importi riconosciuti in questa sede.

Difettando la domanda di tali specifiche allegazioni, non resta che provvedere al rigetto della stessa.

Il parziale accoglimento della domanda, anche in punto di quantum, induce a ritenere parzialmente compensate tra le parti le spese di lite, che, per il residuo seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.

Analogamente le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti come da parte dispositiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della domanda, accerta che:

- Il saldo del conto corrente n. _____ al 31/12/2017 ammonta ad € 111.180,56 a credito della correntista (Cfr. Allegati 1-2-3).

- Il saldo del conto corrente n. _____ al 31/12/2017 ammonta ad € 14.599,77 a debito della correntista (Cfr. Allegati 4-5-6).

- Il saldo del conto corrente n. _____ al 31/12/2017 ammonta ad € 64.670,51 a debito della correntista (Cfr. Allegati 7-8-9);

condanna pertanto

_____ (Partita Iva _____) con sede in _____, _____, in persona del l.r., al ricalcolo dei predetti rapporti tenendo conto dei saldi al 31.12.2017 di cui sopra;

rigetta la domanda risarcitoria;

dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna

_____ (Partita Iva _____) con sede in _____, _____, in persona del l.r. al pagamento in favore di _____ s.r.l.

(P.I. _____), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

_____ () alla _____ n. _____ di euro _____ per esborsi e di euro _____ per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15%

come per legge, qui liquidati per l'intero, con attribuzione in favore dell'avv. E.

Argento;

pone le spese di TU definitivamente al 70% su

_____ (Partita Iva _____) con sede in _____, _____, in persona del l.r. ed al 30% su _____ s.r.l. (P.I.

), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
() alla n. ..
Pe, 28.9.2022

IL GIUDICE

Federico Ria

